

limiti, tutto ciò molto a ragione e molto opportunamente è lasciato all'iniziativa dei comuni e dei privati. Ora, questa libertà d'azione, che la legge lascerebbe ai comuni e ai privati, per accertare se un'opera sia necessaria, e dentro quali limiti, non sarebbe infirmata dall'obbligatorietà, che con quest'aggiunta dell'onorevole Visocchi, s'imporrebbe alle opere di seconda categoria?

VISOCCHI. Domando di parlare.

NERVO. Io non faccio che la domanda, perchè bisogna renderci ben conto dell'importanza che avrebbe, nelle sue risultanze giuridiche, la proposta dell'onorevole Visocchi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Riprendo a parlare per delucidare un poco meglio il mio intendimento, e per rispondere alle interrogazioni che mi ha rivolto l'onorevole Nervo.

Col mio articolo aggiuntivo, ho creduto di determinare i caratteri, pei quali una bonificazione debba divenire obbligatoria. A me pare che i caratteri siano due: o l'interesse collettivo, o il bisogno di bonificare l'aria. Quanto all'interesse collettivo, noi abbiamo nella nostra legislazione infiniti esempi nei quali esso produce l'obbligo in tutte le parti cointeressate. Per esempio, abbiamo l'obbligo di difendere le proprietà dalle rotte dei fiumi, e, se anche vi siano 10 proprietari che non vogliano fare la spesa necessaria ad una arginatura, il nostro Codice civile li obbliga a fare le spese, purchè uno di loro voglia difendersi dalle rotte medesime. Dunque nella nostra legislazione è stabilito che la collettività degli interessi debba costituire l'obbligo per tutti quelli che compongono la comunanza. Quindi mi pare che tale principio sia, in questo caso, innegabile. Il secondo principio è quello della salubrità dell'aria; e qui io credo che nella legge di sanità pubblica, ed infine nel principio generale della pubblica salute, stia appunto la ragione ed il fondamento di questo secondo carattere, il quale debbe determinare l'obbligatorietà delle opere di bonificazione.

L'onorevole Nervo domanda: l'obbligatorietà sarà per le opere di prima o di seconda categoria? Rispondo che sarà per tutte in generale quelle opere le quali hanno questi due caratteri, o di nuocere ai comproprietari qualora non si facciano, ovvero di nuocere al rimanente dei cittadini per l'insalubrità che si svolge dal non mettere riparo a quelle paludi, dal non fare quelle opere di bonificazione. Quindi a me pare che quest'articolo dovrebbe precedere tutta la legge, estendere il suo influsso, generalmente, a

tutte le opere di bonificazione, siano di prima, siano di seconda, siano anche d'infima importanza.

L'onorevole Nervo, se non vado errato, domanda quale sarà l'autorità che determinerà la collettività degli interessi; ma, io dico, l'autorità è il fatto. Se veramente un'opera di bonificazione cade sopra le proprietà di dieci cittadini, essa sarà d'interesse collettivo, e se questa bonificazione cade solamente sulla proprietà d'un solo, allora naturalmente non ci sarà interesse collettivo, e non è possibile di addurlo. In quanto alla salubrità dell'aria, mi pare che giudici sufficienti siano quelli che dal proponente dalla legge sono stati nei singoli articoli disposti, cioè i Consigli provinciali, ed i Consigli comunali, o il Governo, i quali debbono nei singoli casi vedere se vi sia, o no, l'importanza necessaria.

GROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Grossi ha facoltà di parlare.

GROSSI. Io credo che una poco esatta conoscenza delle condizioni di talune provincie e delle difficoltà che ivi s'incontrano per la costituzione dei consorzi, ha fatto alla Commissione, ed al ministro prediligere il sistema di stabilire come massima il consorzio volontario, e poi consentire che questo consorzio, da volontario che è, diventi obbligatorio. Il che parmi che sia l'inverso di quello che ordinariamente avviene.

Voci. Non è l'articolo in discussione.

GROSSI. Mi si fa osservare che non è l'articolo in discussione. Rispondo che se questa discussione vogliamo farla a proposito dell'articolo 13, allora son d'accordo. Rimanderò le considerazioni mie a quell'epoca. Ma non posso a meno di far riflettere che, trattandosi di un principio generale, vale a dire dell'obbligatorietà o no dei consorzi, è anche questo il momento opportuno di discuterla. Se si crede di riservarla, io non ho niente da opporre. Era anzi mia intenzione di pregare l'onorevole Visocchi di rinviarla affine di potere a suo tempo con proposte formali chiamare la Camera a dare il suo giudizio in proposito.

Per parte mia, non ho voluto lasciare e non lascierò passare l'occasione di manifestare al riguardo di questa grave ed importantissima questione gli intendimenti miei, tanto più che so essere il mio concetto comune con altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roncalli.

RONCALLI. Sono dolente di non poter dare il mio voto all'aggiunta proposta dall'onorevole Visocchi, perchè, in fin dei conti, non si tratta che di una ripetizione. Il principio dell'obbligatorietà è già accennato fin troppe volte nel contesto della legge, sen-